

16 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO MIM 2005 **MINORI IMMIGRATI : "DI DIRITTO SOGGETTI DI DIRITTI"**

Relazione della Dott.ssa Mengarelli
Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Desidero sintetizzare il mio contributo di idee a questa tavola rotonda in 3 punti:

- 1) IL MINORE SOGGETTO DI DIRITTI
- 2) IL MINORE IMMIGRATO TRA GARANZIE E DIRITTI
- 3) I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI : CRITICITA' E REGOLE

- 1) Parlando di minori immigrati non va dimenticato che sempre di minori si tratta e per questo " DI DIRITTO SOGGETTI DI DIRITTI ". Dico questo perché non sempre ciò che è riconosciuto è effettivamente goduto e agito, ciò che può sembrare scontato a livello di principio è effettivamente osservato e rispettato sia nei procedimenti sia nelle procedure.

Proviamo a pensare se nella "normalità" o ancor più in situazioni problematiche sono rispettati i principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989 o dalla più recente Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con L.77/2003) sull'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, con particolare riferimento ai minori immigrati:

mi riferisco in particolare al DIRITTO alla FAMIGLIA e della FAMIGLIA (art.9-art.10), il DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (art.28), il DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE e a all'IDENTITA' (art.8), alla PERSONALITA' (art.29), il DIRITTO A NON ESSERE DISCRIMINATI (art.2) il DIRITTO ALL'ASCOLTO.

Questi sono diritti di ogni minore o non sono diritti!

La Convenzione ONU non si risolve in un arido codice dei diritti riconosciuti e giudizialmente esigibili: essa contiene un ampio ventaglio di "BISOGNI – DIRITTI" dei SOGGETTI IN FORMAZIONE che devono trovare appagamento non solo attraverso disposizioni legislative o interventi giudiziari, ma attraverso un preciso impegno politico, culturale e sociale che si proponga la valorizzazione di NUOVE IDENTITA'.

Lo stesso concetto di "the best interest of the child" (art.3 Convenzione ONU) va inteso non tanto con una valenza comparatistica, ma nel senso di "MIGLIORE interesse del fanciullo" andando a sottolineare la centralità di ogni singolo minore considerato nella sua "diversità" e nei suoi bisogni di crescita (art.29 Convenzione ONU).

A cura dell'Ufficio Stampa MIM

Responsabile: Giuseppe Lanzi, 335.66.98.734 giuseppelanzi@scalabrini.net

Enrico Selleri, 338.47.55.437 enricoselleri@scalabrini.net

Ufficio Stampa: development@scalabrini.net - pressmeeting@scalabrini.net

www.meetingloreto.it

infoline: 071.750.50.70 – 071.75.00.868

La stessa tutela giurisdizionale del minore non è soltanto tutela dei diritti soggettivi ma è anche “tutela del suo interesse esistenziale” alla formazione della personalità, un interesse qualificato come superiore.

La Convenzione ONU, assunta come punto di riferimento anche dalla disciplina interna, in particolare in materia di IMMIGRAZIONE e ADOZIONE INTERNAZIONALE, fornisce dunque lo schema concettuale applicabile ai fini di una lettura della condizione dei minori immigrati in rapporto alla loro identità etnica e al dovere di confrontarsi necessariamente con l'identità originaria e quella del paese d'arrivo con rischio di disagio soprattutto per la seconda generazione di immigrati.

Pur nella consapevolezza di affermare principi noti, sono convinta della necessità di recuperarli in momenti forti di riflessioni perché non siano solo conclamati, ma agiti da una “Umanità”, in cui sembra gradualmente svanire il senso della pace, dell'amore, del RISPETTO e della solidarietà. Una umanità che troppo spesso appare sopraffatta da violenze e divisioni in cui, il più delle volte, vittime sono i minori che rimangono inermi spettatori di assurde scelte dei più grandi che pregiudicano il naturale cammino di ogni persona che diventa UOMO.

- 2) Il tema dei minori stranieri tocca problematiche molteplici: da quelle legate alla gestione dei flussi migratori al problema dell'integrazione culturale e quindi della formazione e del lavoro, alla necessità della tutela e cura del MINORE, al problema economico del loro mantenimento.

I soggetti istituzionali deputati ad assicurare la garanzia di questi diritti specialmente quelli riferiti alla tutela all'integrazione sociale sono diversi anche perché differenziate possono essere le situazioni sociali e migratorie in cui si trovano i singoli minori:

- *Bambini nati in Italia da genitori con regolare permesso di soggiorno;*
- *Bambini immigrati con i genitori;*
- *Bambini immigrati a distanza di tempo dai loro genitori;*
- *Figli di genitori irregolari;*
- *Figli di rifugiati;*
- *Orfani;*
- *Bambini stranieri adottati;*
- *Minori nomadi;*
- *“Minori non accompagnati”.*

Soprattutto relativamente alla tutela, forte appare l'esigenza di definire un piano regionale integrato di interventi che consentano azioni amministrative e comportamenti omogenei su tutto il territorio regionale.

Non solo azioni assistenzialistiche con possibili forme di dipendenza nei confronti del sistema dei Servizi o che focalizzano l'attenzione solo sugli aspetti di pubblica sicurezza che potrebbero non promuovere il “MIGLIORE INTERESSE di quel minore”, ma contribuire a mantenerlo in una situazione di rischiosa marginalità sociale.

Negli oltre 300 casi che l'Ufficio si è trovato ad affrontare ottemperando alla funzione prevista dall'art.1 comma 2 lettera e) “accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozioni di interventi adeguati per rimuovere

le cause che ne impediscono la tutela"; i minori immigrati risultano essere, nell'ambito della casistica, una delle tipologie più numerose.

Le problematiche sono legate non solo allo "stato di abbandono", ma ad affidi impropri o problematici, adozioni a rischio, difficoltà di inserimento scolastico, violazione del diritto di istruzione, separazioni dal nucleo di appartenenza, lavoro minorile etc.

Violazioni di DIRITTI FONDAMENTALI che confermano la necessità di attivarsi per tenere alta l'attenzione e garantire da parte delle istituzioni preposte una risposta adeguata che può passare solo attraverso una azione coordinata e sinergica che faccia del "favor minoris" una operante regola d'azione.

E se "l'interesse del minore" è stato maliziosamente paragonato ad una "formula magica", il più straordinario prodigio che con essa potrebbe compiersi è forse quello di assicurare ad ogni minore la normalità di una vita protesa verso quel futuro che gli appartiene.

3) I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI NELLE MARCHE

La nozione di minore straniero non accompagnato è definita dall'art. 1, co. 2 del Regolamento del Comitato per i minori stranieri, che stabilisce (riprendendo sostanzialmente la definizione della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97) che per minore straniero non accompagnato nel territorio dello Stato si intende "il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

La definizione di minore straniero non accompagnato non coincide con quella di "minore in stato di abbandono": si può verificare l'ipotesi di minori stranieri presenti nel territorio dello Stato senza essere accompagnati da adulti di riferimento, che non si trovano però in reale stato di abbandono, in quanto continuano a mantenere rapporti con la famiglia di origine, benché essa non sia presente nel territorio dello Stato; può inoltre verificarsi l'ipotesi per cui minori stranieri accompagnati dai genitori, si trovano in realtà in una condizione di abbandono morale e materiale.

Tale prospettiva è propria anche del Comitato per i minori stranieri, il cui Presidente, nelle Osservazioni del 2 maggio 2000, ha sostenuto che [...] "La categoria dei minorenni in stato di abbandono in Italia (art. 33 c.5 1.a) non coincide con quella dei minorenni stranieri non accompagnati.

Si può avere uno stato di abbandono *ex art. 8 l. adoz.* anche se in Italia ci sono i genitori, che qui per ipotesi lo lasciano senza assistenza morale e materiale (lo abbandonano in senso stretto, pur vivendo ancora in Italia, lo maltrattano, lo sfruttano, etc.)

Si può avere un minore straniero non accompagnato che non sia in stato di abbandono, ad esempio perché il bambino o ragazzo sia giunto qui senza il permesso dei genitori (fuggito di casa, rapito) o autorizzato da essi nell'esercizio della potestà, perché studi, lavori, cerchi qui una situazione migliore di quella che aveva a casa (vi sono frequenti contatti telefonici, il ragazzo torna ogni tanto a casa).

Infine si può avere un minore non accompagnato che sia davvero in stato di abbandono, "buttato" all'estero, soprattutto se molto giovane, senza riferimenti a parenti, od anche a persone amiche e fidate, già in Italia. [...]"

Questa impostazione è stata seguita anche dalle Linee Guida dello stesso Comitato, per cui: [...] Il Comitato ha il compito ulteriore consistente nel doversi occupare dei "minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato", ai fini della vigilanza sull'accoglienza e del rimpatrio assistito". (Comitato per i minori stranieri – Minori stranieri non accompagnati - Linee Guida - 11 gennaio 2001).

LE INDAGINI RELATIVE ALL'IDENTITÀ E ALLA SITUAZIONE IN ITALIA E NEL PAESE D'ORIGINE

Le indagini finalizzate a stabilire l'identità e la situazione del minore in Italia e nel Paese di origine hanno un'importanza fondamentale per un'adeguata valutazione in ordine all'interesse del minore a restare sul territorio italiano ovvero ad essere rimpatriato, nel rispetto del suo superiore interesse.

E' necessario garantire la tempestività e l'efficacia delle indagini, riducendo il più possibile la fase di incertezza.

La competenza a disporre le indagini per l'adozione di provvedimenti a tutela del minore straniero non accompagnato, è ripartita tra Tribunale per i minorenni e Comitato per i minori stranieri.

In alcune circostanze e con riferimento a determinate tipologie di casi, si rendono opportune forme di collaborazione tra le due autorità: a tale proposito, il prof. Vercellone osservava nelle Osservazioni del Presidente del 2 maggio 2000 che "Se si apre il procedimento [di adottabilità] si devono assolutamente fare tutte le ricerche per individuare la famiglia. [...] pare opportuno che T.M. e Comitato si scambino le informazioni a loro disposizione e, forse, che le ricerche all'estero siano svolte dal Comitato che comunque le deve svolgere *ex art. 5 reg.* e probabilmente avrà mezzi più idonei, soprattutto dove agiscono enti internazionali convenzionati."

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE DEL MINORE STRANIERO PRESENTE SUL TERRITORIO ITALIANO

L'articolo 20 della Convenzione di New York stabilisce che "1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato.

2. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica."

Provvedimenti urgenti

Le autorità italiane sono competenti a disporre provvedimenti urgenti nei confronti del minore straniero presente sul territorio italiano.

In base a quanto disposto dal Codice Civile, dalla legge 184/83 e dalla legge 64/94, i provvedimenti urgenti sono preminentemente di competenza dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Il Regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 3, co. 5 dispone che: "In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati."

Affidamento

Le autorità italiane sono competenti a disporre provvedimenti di affidamento nei confronti del minore straniero presente sul territorio italiano:

- anche nei confronti del minore non abitualmente residente in Italia, in quanto norma di necessaria applicazione (ex art. 17 della l. 218/95);
- solo nei confronti del minore abitualmente residente in Italia, ove si applichi la Convenzione del 1961 (ex art. 42 della l. 218/95).

Come già ricordato, l'art. 37-bis della l. 184/83 stabilisce esplicitamente che al minore straniero in stato di abbandono si applica la legge italiana in materia di affidamento.

Tutela

Le autorità italiane sono competenti a disporre provvedimenti di tutela nei confronti del minore presente sul territorio italiano:

- anche nei confronti del minore non abitualmente residente in Italia, in quanto norma di necessaria applicazione (ex art. 17 della l. 218/95);
- solo nei confronti del minore abitualmente residente in Italia, ove si applichi la Convenzione del 1961 (ex art. 42 della l. 218/95).

Non è chiaro se dovrà sempre essere aperta la tutela per ogni minore non accompagnato dai genitori.

IL COMITATO PER I MINORI STRANIERI

Al Comitato per i minori stranieri sono attribuiti "i compiti di impulso e di raccordo con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza" (T.U. 286/98, art. 33, come modificato dal Dlgs. 113/99, art. 5).

Il Comitato, "al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore [...] puo' proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato" (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, art. 6, co. 2).

Il regolamento di attuazione della legge 476/98 (D.P.R. 492/99) attribuisce al Comitato le competenze "concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori [...] presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e rappresentanza".

Qualora il minore presenti domanda di asilo, la competenza non sarà più del Comitato per i minori stranieri, ma della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il T.U. 286/98 (come modificato dal Dlgs. 113/99) e il Regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99) definiscono composizione e competenze del Comitato per i minori stranieri:

Il Comitato per i minori stranieri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da nove membri.

- Con l'entrata in vigore del Dlgs. 113/99, le competenze del Comitato per i minori stranieri non riguardano più solo i "minori accolti" (cioè i minori temporaneamente ammessi nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea) ma anche i "minori presenti non accompagnati".

VALUTAZIONI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIENZA EO DI RIMPATRIO

I criteri di cui bisogna tener conto nella valutazione dell'emissione di un provvedimento di rimpatrio o di accoglienza del minore straniero non accompagnato sono da ricondursi ai principi ispiratori che permeano l'ordinamento giuridico italiano e che derivano dall'assunzione di precisi impegni internazionali.

- Il migliore interesse del minore: in base all'articolo 3.1 della Convenzione di New, "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Anche il Testo Unico 286/98 riprende tale impostazione, affermando che "In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176." (Testo Unico 286/98, art. 28, co. 3).
- Il diritto alla protezione: la Convenzione di New York stabilisce che il minore ha diritto ad una protezione particolare. L'articolo 20 sancisce infatti che "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato." (art. 20, co. 1)
- L'ascolto del minore: Al fine di valutare correttamente e compiutamente l'alternativa tra rimpatrio e accoglienza, è necessario prendere in considerazione la volontà del minore, la Convenzione di New York stabilisce il diritto del minore di "esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" (Convenzione di New York, art. 12). Tale principio trova inoltre riscontro in diverse disposizioni procedurali, che stabiliscono una soglia di età al di sopra della quale il minore deve essere sentito (ad es. prima che venga disposto l'affidamento familiare, il servizio sociale deve sentire il minore che abbia compiuto i 12 anni; prima della nomina del tutore, il Giudice Tutelare deve sentire il minore che ha compiuto i 16 anni) o addirittura è necessario il suo consenso (ad es. per l'adozione il minore che ha compiuto i 14 anni deve manifestare espresso consenso).
- La posizione della famiglia di origine: il diritto di stabilire il luogo in cui il minore deve risiedere rientra nei poteri connessi alla potestà genitoriale. La considerazione

della volontà dei genitori costituisce una concreta attuazione dell'art. 5 della Convenzione di New York, in base a cui "Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione."

Nelle Linee Guida del Comitato per i minori stranieri si legge "E' da precisare tuttavia che l'accoglienza ha il senso di assicurare i diritti del fanciullo per tutto il periodo in cui proseguirà la sua permanenza in Italia. Tale permanenza è intesa come temporanea, dovendosi provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, al rimpatrio assistito, vale a dire al ricongiungimento con il nucleo parentale originario od al riaffidamento alle Autorità responsabili del paese di origine."

INTERVENTI DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA IN MERITO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della L.R. 18/2002, il Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza 1) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Con riferimento ai casi dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio ed affidati alle comunità, l'ufficio si è attivato, per quanto di competenza e in attesa di ulteriori accordi e di una regolamentazione delle modalità dell'esercizio della funzione di cui alla lettera l. comma 2 art. 1 della legge n. 18/02, sulla base di segnalazioni, senza un progetto strutturato ma agendo specificamente su caso concreto, in sinergia con gli altri attori coinvolti in tali dinamiche: con la Procura minorile, per un attività di ispettiva; con i comuni, che versano le rette per le comunità in cui sono inseriti i minori segnalati ed i servizi sociali dei Comuni incaricati di seguirne il progetto educativo; con la Prefettura ed il Tribunale dei Minorenni ed infine in merito alla problematica dei minori, rispetto ai quali ancora non era stata presentata domanda di asilo e non si conoscevano i nominativi dei tutori provvisori con il CIR, Consiglio italiano rifugiati in merito alla problematica dei minori.

L'Ufficio è impegnato a definire un protocollo di intesa fra la Regione, il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, contenente le linee guida da utilizzare per le autorità e gli enti amministrativi e/o giudiziari operanti sul territorio; costruire un supporto formativo alle comunità di accoglienza, tramite la sensibilizzazione e la formazione per attivare competenze e capacità operative rivolti alla mediazione sociale e culturale; creare una rete coordinata che permetta la continuità fra esigenze di tutela e la proposta di un progetto educativo rivolto all'integrazione sociale; svolgere attività di monitoraggio. Sono questi alcuni degli obiettivi, che si intende realizzare coinvolgendo i diversi soggetti impegnati in questo ambito di intervento, quali i servizi sociali, le comunità di accoglienza, i Comuni ed altri enti locali, le Prefetture e le Questure, per avviare azioni mirate che mettono al centro la mediazione sociale e culturale, al fine di una migliore tutela per i minori stranieri non accompagnati.

Ai sensi della legge Bossi-Fini, il trattamento dei minori non accompagnati comprende il diritto all'accoglienza, alla cura sanitaria, allo studio. E' necessario quindi attivare una

rete dei servizi del territorio che gli offra un percorso completo, perché l'accoglienza sia effettiva e riesca ad attivarsi nella società. Indispensabile, nella costruzione della rete, è il ruolo delle istituzioni.

Il tema dei minori stranieri tocca problematiche diverse: da quelle legate alla gestione dei flussi migratori al problema dell'integrazione culturale e quindi alla formazione, alla necessità della cura e della tutela del minore, al problema economico del loro mantenimento. I soggetti istituzionalmente interessati sono diversi ma soprattutto quelli che riguardano ambiti quali la tutela, l'educazione, la formazione e l'integrazione sociale. Lo sforzo di definire un piano regionale di interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati risponde alla necessità di non cadere nei due pericoli insiti in un'azione scoordinata e non programmata: da una parte l'assistenzialismo che, slegata da una riflessione più ampia, crea pericolose forme di dipendenza nei confronti del sistema dei servizi, dall'altra l'intervento legato unicamente ad esigenze di pubblica sicurezza che da solo contribuisce a mantenere il minore in una situazione di marginalità sociale.

Un'ulteriore, importante iniziativa, posta in essere dall'Ufficio, riguarda il Progetto Tutori, realizzato per assolvere alla funzione di legge di cui all'articolo 1.2 comma i) della L.r. 18/2002, ai sensi del quale l'Ufficio del Garante "istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati": a tal fine si è proceduto ad un monitoraggio della situazione presente sul territorio regionale, da cui è emerso che il 71,7% dei minori interessati da procedimenti di apertura di tutela è di nazionalità extraeuropea. Tali dati evidenziano l'ampiezza del fenomeno e la necessità di procedere ad azioni che garantiscano efficacemente la tutela dei diritti e della condizione dei minori. La delicatezza di tali questioni, le differenze culturali, le difficoltà di integrazione, la limitatezza di risorse, rendono complessa l'individuazione di strategie adeguate nei confronti dei minori stranieri: un intervento responsabile è comunque, oltre che socialmente utile, anche eticamente dovuto, da parte di una società che vuole fondare i propri valori sulla convivenza pacifica, sulla solidarietà, sul rispetto per ogni uomo.

Del resto, secondo la Costituzione, "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che...impediscono il pieno sviluppo della personalità umana" (articolo 3), con riferimento ad ogni persona, e quindi anche al minore, che si trovi, per qualsiasi ragione, nel nostro Paese: tale compito è proprio di ogni operatore sociale che non voglia rassegnarsi, credendo fermamente nel dovere pubblico dell'assistenza e della solidarietà.